

0506/15

R.G. 5691/11
CRON. 522/15
REP. 677/15
OGGETTO DELLA CAUSA
REVOCATORIA
FALLIMENTARE
TERMINI
DECISIONE 30/1/15
DEP. MINUTA 2/2/15
PUBBLICAZIONE 3/2/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno - 3^a Sezione civile in composizione monocratica in
persona del Presidente dott. Salvatore RUSSO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 5491 / 2011 R.G.
avente ad oggetto : revocatoria fallimentare
vertente

TRA

IL CASO.it
"ALMANTERRE" in persona del curatore dott.

rappresentato dal difensore prof. avv. ~~Michela Santilli~~
con procura apposta in atti **ATTORE**

E

s.r.l. "MANIMURCI" in persona del legale rappresentante ~~Carmino~~

rappresentata dai difensori prof. avv. ~~Antonio Averano~~
con procura apposta in atti **CONVENUTA**

Svolgimento del processo e motivi della decisione



Il fallimento " ~~s.p.a. Albi in liquidazione~~ ", dichiarato con sentenza in data 16 Dicembre 2009 n. 81 , agisce per revocatoria , ai sensi dell'art. 67 comma 2[^] L.F. , dei pagamenti , eseguiti a mezzo assegni bancari , dalla società fallita in bonis in favore della " ~~Manin~~ " , dal 27/7/2009 fino al 31/7/2009 , per l'importo complessivo di Euro 36.152,27 .

La " ~~s.p.a. Marin~~ " si è costituita , adducendo l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda .

La domanda è fondata , sussistendo le condizioni richieste dall'art. 67 2[^] comma L.F. .

Va rilevato , innanzi tutto , che i pagamenti rientrano nel termine semestrale richiamato dalla norma applicata .

Quanto alla "scientia decotionis " , va osservato che è dimostrata la conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice da parte della creditrice convenuta (potendo tale conoscenza , da parte della beneficiaria , essere provata con presunzioni idonee a dimostrare la conoscenza effettiva) , se si tiene conto delle risultanze del bilancio della ~~s.p.a.~~ al 31 Dicembre 2008 , pubblicato in data 17 Luglio 2009 , da cui emerge il dato inequivocabile , a maggior ragione per l'operatore qualificato del settore , di un fortissimo sbilancio negativo tra attivo , passivo , liquidità e debiti assommante a numerose decine di milioni di euro (con particolare riguardo a quello tra debiti complessivi - Euro 190.639 - , liquidità e crediti di gran lunga inferiori) ; dei protesti , specie di assegni bancari , per cospicui importi di circa ottomilioni di euro , sia pure incrementati dall'ottobre 2009 , che denotano lo stato di insolvenza (a fronte dei quali il creditore convenuto , in possesso di peculiari strumenti interpretativi e critici , non ha dimostrato efficacemente la mancata conoscenza di esso) , e , comunque , denunciano la definitiva perdita di fiducia , già sintomaticamente emersa nei mesi precedenti , dei creditori nella società ; delle frequenti e concomitanti notizie di stampa , risalenti già ai primi mesi dell'anno 2009 e incrementate nei mesi successivi , contenute anche su siti informativi rivolti al settore della grande distribuzione (in cui si da atto che da tempo era diffusa la diffidenza nei confronti del gruppo per la difficoltà di pagamenti regolari) , e relative , anche , alla chiusura di punti vendita del gruppo e ai tentativi delle istituzioni di scongiurare la cessazione delle attività ; delle sessioni presso l'unità di crisi del Ministero delle Attività Produttive nel settembre 2009 ; della cessione di quote detenute dalla società , poi fallita , in società partecipate , in data 29/6/2009 , e dell'affitto e cessione di aziende , strumentali per l'esercizio dell'attività economica (in quanto , tra l'altro , svolgenti primari servizi per la società poi fallita) , a partire da alcuni mesi prima , ostensibili dal registro delle imprese , a testimonianza delle serie e palesi difficoltà di gestione in cui versava la fallita ; del mancato pagamento di assegni infragruppo ad opera della ~~Banca della Campania~~ ai primi del mese di agosto 2009 , con rilevanti conseguenze sulla condotte degli istituti di



credito coinvolti e dei fornitori che fruivano di linee di credito in conto anticipo su fatture emesse nei confronti di ~~_____~~, e sicura diffusione della notizia della negativa congiuntura e del relativo allarme nel ceto dei fornitori e creditori ; delle numerose iscrizioni ipotecarie , a partite dall'annualità 2005 , specie ad opera dei concessionari per la riscossione delle imposte , per rilevanti importi , circostanza significativa in caso di contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e di rapporti professionali tra creditore e debitore ; della strategia della dirigenza , volta a riscadenzare la debitoria generale , delle conseguenti sessioni con i dirigenti di numerosi istituti bancari e della riunione del 19 Agosto 2009 , tenuta in Fisciano e volta ad informare numerosi fornitori delle radicali difficoltà del gruppo per conseguire moratorie nei pagamenti , delle ulteriori richieste di dilazioni rivolte da funzionari della fallita , addetti alle vendite , a numerosi fornitori , delle modifiche delle modalità dei pagamenti (non più con assegni bancari , bensì con assegni circolari o in contanti , pretese da numerosi creditori per fini di maggiore garanzia) e delle riduzioni delle forniture registrate ad opera di numerosi fornitori (già a far data da maggio-giugno 2009 con diverse interruzioni di forniture da parte di primari operatori) , nonché della elevata disparità di trattamento , a partire da tale periodo , tra fornitori pagati integralmente e altri penalizzati , con conseguente diffusione della notizia di tali dati sintomatici , attesa l'imponenza e la pervasività della fenomenologia in atto , nell'intero ceto creditorio ; della esclusione della ~~_____~~ , per incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni , dal consorzio ~~_____~~ , circostanza sintomatica e rilevante quanto meno con riferimento ai fornitori di maggiore rilievo . Era notorio , per altro verso , il basso indice di liquidità della ~~_____~~ , testimoniato dalla crescita , fin quasi a duecento giorni , dell'indice medio di credito dei fornitori , a fronte della media del settore (77-83 giorni) , a dimostrazione della degenerazione della situazione finanziaria che conduceva a riversare la pesantezza della gestione sulla massa di piccole e medie imprese fornitrici con scarso potere di negoziazione .

Non è accoglibile l'eccezione propria di pagamento nei termini d'uso di cui all'art. 67 3^a comma lett. a) L.F. .

In primo luogo la categoria normativa dei " termini d'uso " postula , in ogni caso , la riconducibilità del regolamento del rapporto commerciale a clausole e modalità di esecuzione puntuali e sicuramente identificabili nel contenuto , alla luce dei principi fondamentali che disciplinano il pari concorso dei creditori nel fallimento . Infatti , mentre il rispetto dei termini contrattuali o legali (al riguardo , l'esigenza della rigorosa osservanza di termini legali di pagamento ristretti è stata confermata , da ultimo , dal D. Lgs. 192/2012 in recepimento della direttiva 2011/7/UE , a testimonianza della anomalia di pratiche diverse) immunizza il creditore dalla revocatoria in quanto l'oggettività e inderogabilità di essi , e l'uso di mezzi ordinari , scongiura di per sé l'ipotesi di adempimento preferenziale , esclusa in radice dalla



osservanza del termine predefinito , e consente , perciò , di conciliare l'esigenza di continuità dell'impresa debitrice con il rispetto della par condicio , la prassi accertata di posticipare i pagamenti in termini non compiutamente definiti e variamente oscillanti da centocinquanta a duecentodieci giorni , legati essenzialmente alle logiche finanziarie (perverse o accettabili che siano) del debitore (dominante) , comporta , inevitabilmente , specie al precipitare della crisi di impresa , l'emersione di elementi arbitrari nella concreta attuazione della prassi posticipatoria discendente dalla discrezionalità del debitore nella osservanza della forbice temporale , che confligge con i connotati generali della condotta tipica ipotizzata dal legislatore ai fini della esenzione nei sensi dianzi esposti .

Né la deprecata prassi posticipatoria , a fronte ed in presenza di espressi termini pattizi (ad esempio , i termini di pagamento certi richiamati in fattura , sicuramente anteponibili in sede di formazione di eventuali titoli giudiziali) o enunciati dal debitore in sede di autoregolamentazione (cfr. l'adesione della debitrice al consorzio ████████ e al relativo codice di autoregolazione , quanto ai termini di pagamento , nel limite di settantacinque giorni) , e attesi i suoi connotati indefiniti , assurge a dignità di uso contrattuale o di deroga pattizia ai predetti termini , rimanendo confinata nella sfera di mera tolleranza dei creditori e radicata , tra l'altro , nelle evidenti anomalie gestionali della fallita (la cui rotazione di magazzino e cash-flow , in particolare , secondo le risultanze acquisite , sfioravano di gran lunga i tempi ottimali di trenta-quarantacinque giorni) , coi conseguenti scompensi e oscillazioni dei regolamenti pecuniari . Già di per sé , in effetti , il pagamento in termini ondivaghi e , in massima parte , molto più lunghi di quelli indicati negli ordinari regolamenti contrattuali , è anomalo e sintomatico di una anomalia e sofferenza gestionale permanente anche quanto allo stato di liquidità e di salute dell'impresa , che mal si concilia con la " ratio " dell'esenzione . Non può configurarsi , poi , il regolamento in termini d'uso in caso di pagamenti con mezzi anormali , e non ordinari e fisiologici come di consueto adoperati , tali da far sorgere sospetto sulla solvibilità del debitore e sulla meritevolezza dell'interesse alla prosecuzione dell'attività di impresa (come nel caso di percezione di assegni postdatati - che si riscontra , in base al testimoniale acquisito , nei rapporti tra le parti , essendo stato rilasciato per alcune fatture , risalenti ai mesi di marzo , aprile e giugno 2009 , un assegno postdatato 8.1.2010 - o la richiesta , ad opera del creditore , di assegni circolari o bonifici - modalità anomale rispetto alle precedenti condizioni di pagamento e in ogni caso sintomatiche dell'esigenza di conseguire mezzi e forme di pagamento più sicuri rispetto agli ordinari e consueti assegni bancari , di cui si teme la mancata copertura -) , in quanto anche tale dato contrasta con la richiamata " ratio " dell'esenzione , volta esclusivamente a consentire al debitore il superamento di eventuali momenti transeunti di mera difficoltà percepibili come tali (cfr. , ex multis , Tribunale Milano 3 Maggio 2012 - est. Vitiello ; Tribunale Monza 24 Aprile 2012) .



Le domande di pagamento e di compensazione tra crediti e debiti , proposte in via subordinata dalla convenute , vanno deliberate dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo .

Le spese seguono a soccombenza .

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno – Terza sezione civile , in composizione monocratica , così provvede :

1) revoca e dichiara inefficaci i pagamenti effettuati da ██████████ in liquidazione in favore di “ ██████████ ” , dal 27/7/2009 al 31/7/2009 , per complessivi Euro 36.152,27 , analiticamente richiamati nell’atto introduttivo , e condanna la convenuta alla restituzione del predetto importo con gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo ;

2) condanna la società convenuta al pagamento , in favore dell’attore , delle spese di giudizio , liquidate in Euro 380 per spese vive , Euro 800 per la fase di studio , Euro 600 per la fase introduttiva , Euro 600 per la fase istruttoria ed Euro 800 per la fase decisoria , oltre Iva , Cpa e spese generali .

Così deciso in Salerno , addì 30 Gennaio 2015 .

Il Presidente

Solvatore Russo

IL CASO . IT



Sentenza depositata in Cancelleria
Oggi 3/2/15
Il Cancelliere (C1)

Funzionario Giudiziario
dr.ssa Sara Ligot